Preof. U. 5767

Ufficio del Sindaco

Ordinanza n. 32 del 01 luglio 2019.

Ordinanza per la prevenzione degli Incendi e pulizia dei fondi incolti nel territorio del Comune di Casal Velino, ai sensi di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, "Campagna estiva antincendio boschivo 2019. Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, e di interfaccia, nonché ai rischi conseguenti", prot.n. PRE/0030591 del 13.06.2019, nonché "Indirizzi operativi per la campagna antincendio boschivi estate 2019", adottati dalla Prefettura di Salerno.

IL SINDACO

nella qualità di Autorità Comunale di Protezione Civile ai sensi dell'art 15 della Legge 24.02.1992, n.225,

Premesso che

- la stagione estiva comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;
- l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno della centro urbano, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e di sterpaglia che, per le elevate temperature estive sono causa predominante di incendi;

<u>Ritenuta</u> la necessità di effettuare interventi di prevenzione, nonché di vietare tutte quelle azioni che possano costituire pericolo mediato o immediato di incendi;

Visto il T.U. della Legge di P.S. 18.06.1931, n. 773;

<u>Vista</u> la Legge 21.11.2000, n.353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi", in particolare l'art 3 comma 3 lettera e) d) ed e) che prevedono l'individuazione delle aree a rischio di incendio boschivo, dei periodi a rischio di incendio boschivo e degli indici di pericolosità, all'interno dei Piano regionale;

<u>Vista</u> l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606/2007, del 28.08.2007, emanata a seguito della particolare recrudescenza degli incendi boschivi e dei danni prodotti al tessuto sociale economico e naturalistico, con cui è stato richiesto alla Regioni un intervento più incisivo in termini di previsione, prevenzione e lotta agli incendi introducendo innovazioni organizzative nelle attività di contrasto al fuoco in particolare con riferimento agli incendi di interfaccia;

<u>Dato atto che</u> la Prefettura di Salerno- Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico, con nota prot.n.0085554 del 01.07.2019, ha fornito indirizzi operativi per la campagna antincendi boschivi estate 2019;

<u>VISTO</u> il D.Lgs. n. 267/2000 in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

<u>Visto</u> il titolo III del D.Lgs.n. 139 del 08.03.2006 in materia di Prevenzione Incendi;

Visto l'art 255 del D.Lgs. n.152 del 03.04.2006, "Norme in materia ambientale";

Visti gli artt. 449, 650 e 652 del Codice Penale;

<u>Visto</u> il quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, "Campagna estiva antincendio boschivo 2019. Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, e di interfaccia, nonché ai rischi conseguenti", prot.n. PRE/0030591 del 13.06.2019;

Considerata la necessità, di tutelare la pubblica incolumità, il pubblico interesse e l'integrità del patrimonio comunale;

<u>Ritenuto</u> pertanto che si rende necessario adottare dei provvedimenti al fine di scongiurare l'innesco di incendi nella stagione estiva;

ORDINA

A tutti i proprietari di terreni, fondi, costoni, sui quali è presente vegetazione o alberatura di basso fusto e piccola alberatura, che potenzialmente possono rappresentare motivo di pregiudizio per la pubblica e privata incolumità, con riferimento alle condizioni particolari di questo periodo (alte temperature, siccità e facilità con la quale vengono appiccati incendi):

- attivare a proprie cura e spese ogni iniziativa necessaria per evitare e scongiurare condizioni di
 pericolo per la pubblica e privata incolumità (rimuovere sistematicamente siepi, cespugli, rami di
 alberature fatiscenti, ramaglie e vegetazione spontanea) e quant'altro possa prestarsi a possibili e
 potenziali pericoli;
- attivare tutte le precauzioni e le iniziative atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo per la sicurezza e della piena fruibilità delle strade e del suolo confinante, per scongiurare il verificarsi di problemi per la pubblica e privata incolumità;
- monitorare la vegetazione di proprietà, soprattutto durante la stagione estiva.

Inoltre, si stabilisce che:

Articolo 1.

Durante il periodo compreso tra il 01 Luglio ed il 30 Settembre è fatto divieto, in prossimità di boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade Comunali, Provinciali e Statali e lungo le sedi autostradali e ferroviarie ricadenti sul territorio comunale, di:

- accendere fuochi di ogni genere;
- usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producano faville;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari e sigarette e/o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo di innesco;
- esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio;
- parcheggiare a contatto con l'erba secca.

Articolo 2

I proprietari, i possessori, i conduttori e i gestori dei fondi rustici e aree agricole di qualsiasi natura e loro pertinenze non coltivate, a riposo e abbandonati, di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali dovranno provvedere ad effettuare le necessarie opere di difesa passiva di prevenzione antincendio consistenti negli interventi di pulizia, a propria cura e spese, dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi.

In caso di inosservanza sarà facoltà di questo Comune, trascorso inutilmente il termine suindicato, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, provvedere d'ufficio ed in danno ai trasgressori, ricorrendo all'assistenza della Forza Pubblica;

Articolo 3.

La sterpaglia, la vegetazione secca in genere presente, in prossimità di strade pubbliche e private e lungo la ferrovia, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti ed in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà, dovranno essere eliminati per una fascia di rispetto di larghezza non inferiore a mt. 50,00.

Articolo 4.

Chiunque debba accendere il fuoco per la pulizia dei fondi nei tempi e nei modi consentiti, dovrà preventivamente stabilire idonei mezzi di spegnimento seguendo le prescrizioni impartite dall'ispettorato Ripartimentale delle Foreste, ed esercitando la sorveglianza necessaria fino a che ogni rischio sia scongiurato, comunque avvisando, un giorno prima dell'intervento di pulizia, il Comando di Polizia Municipale.

I concessionari di impianti esterni, interrati o fuori terra, di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi, per uso domestico, hanno l'obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 10,00.

I proprietari ed i conduttori dei motori a scoppio o a combustione destinati ad azionare le trebbie, hanno l'obbligo, durante le trebbiature, di tenere applicato all'estremità superiore del tubo di scappamento un dispositivo parascintille.

I detentori di stalle, fienili, ricoveri di qualsiasi costruzione ed impianto agricolo dovranno lasciare, intorno a dette strutture, una fascia di rispetto, completamente sgombra di vegetazione, di larghezza non inferiore a mt. 20,00.

RICHIAMATO il "Prescrizioni di massima e di Polizia Forestale", allegato C) alla Legge Regionale 07 maggio 1996, n.11, aggiornato all'anno 2014, così come integrato dalla Legge Regionale n.116 del 11.08.2014.

RICORDA

- che le violazioni di cui all'art.1 saranno punite con le sanzioni amministrative previste dall'art. 10, comma 6, 7 e 8 della legge n. 353 del 21.11.2000 vale a dire il pagamento di una somma non inferiore ad di € 1.032,91 e non superiore ad € 10.329,14;
- che le violazioni all'art.4, comma 1, saranno punite con le sanzioni amministrative previste dall'art. 47, comma 1, lett b) dell'allegato C alla L.R. 11/96, vale a dire il pagamento di una somma da un minimo di € 51,65 ad un massimo di € 516,46;
- che le violazioni del divieto di bruciatura dei vegetali, loro residui o altri materiali connessi all'esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, e agli orti, giardini parchi pubblici e privati, di cui al D.G.R. n.1508 del 31.08.2007, saranno punite con le sanzioni amministrative previste dall'art. 47, comma 1, lett b) dell'allegato C) alla L.R. 11/96, vale a dire il pagamento di una somma da un minimo di € 51,65 ad un massimo di € 516,46.

RAMMENTA, inoltre, che gettare mozziconi di sigaretta dai veicoli in movimento comporta la sanzione amministrativa prevista dall'art. 15 comma 3 del Codice della Strada, vale a dire il pagamento di una somma da € 25,00 a € 100,00.

Nel richiamare l'osservanza comunque di ogni ulteriore e specifica prescrizione dettata dalla legge e da norme,

DISPONE che la presente Ordinanza venga:

- pubblicata presso l'Albo Pretorio del Comune;
- affissa mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio comunale;
- inserita nel sito istituzionale del Comune http://www.comune.casalvelino.sa.it

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori.

La presente Ordinanza viene trasmessa a:

- 1. Giunta Regionale della Campania Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali Servizio Territoriale provinciale di Salerno dg.06@pec.regione.campania.it;
- 2. Prefettura di Salerno p.zza Giovanni Amendola 84121 Salerno, protocollo.pref.sa@pec.inerno.it;
- 3. Questura di Salerno p.zza Giovanni Amendola, 16, 84121 Salerno gab.quest.sa@pecps.poliziadistato.it;
 - 4. Comando Carabinieri stazione di Acquavella;
- 5. Comando Prov.le Vigili del Fuoco di Salerno, Via degli Uffici Finanziari, 22 84131 Salerno com.salerno@cert.vigilfuoco.it;
 - 6. Regione Carabinieri Forestale Campania Stazione Carabinieri Acquavella;

7. Provincia di Salerno, Ufficio Protezione Civile via Mauri, 63 archiviogenerale@pec.provincia.salerno.it;

8 Comando di Polizia Municipale, sede.

Casal Velino, lì 01 luglio 2019.

H Sindaço Silvia Pisapia

